



## IL RETTORE

### VISTI

- l'art. 77 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il quale si stabilisce che nelle procedure di gara, in cui è previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto iscritti all'Albo istituito dall'ANAC, anche se appartenenti all'Amministrazione Appaltante che indice la gara;
- l'art. 78 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il quale si stabilisce che *“È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12”*;
- la Deliberazione ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 con la quale sono state approvate dal Consiglio dell'Autorità le Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”*, con le quali si è dato avvio alle iscrizioni degli esperti nel considerato albo;
- il D.l. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. “Sblocca Cantieri”) convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019, il cui art. 1, comma 1, lettera c) prevede che fino al 31 dicembre 2020 non troverà applicazione l'art. 77, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che pertanto deve ritenersi sospeso l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

### CONSIDERATO

- che con l'intervenuta sospensione dell'operatività dell'albo ANAC, deve ritenersi applicabile l'art. 216 comma 12 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come da previsione normativa dell'art. 78 del medesimo Codice Appalti il quale prevede che *“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante [...]”*;
- che si è pertanto resa necessaria un'espressa regolamentazione interna da parte delle Amministrazioni Appaltanti, in materia di nomina e gestione della Commissione di gara, ulteriormente ribadita dal già citato art. 1, comma 1 lettera c) della Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- che, in ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, l'Amministrazione ha redatto il Regolamento di Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il quale andrà a disciplinare le modalità stabilite dall'Università degli Studi di Milano per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché i requisiti che devono possedere i componenti delle Commissioni stesse, nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio che sarà istituito dall'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del citato Codice dei contratti pubblici.

### TENUTO CONTO

- della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 novembre 2019, con la quale è stato approvato il “Regolamento di Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici” ai sensi dell'art. 77, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



**DECRETA**

è emanato il nuovo “Regolamento di Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici” ai sensi dell’art. 77, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, allegato al presente Decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’adozione del presente decreto.

Milano, 20 dicembre 2019

Il Rettore

Prof. Elio Franzini